

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
TERAMO

=====

AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI COLLABORATORI TECNICO PROFESSIONALI - MEDIATORI FAMILIARI.

Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 2040 del 16/11/2023, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetta da questa Azienda USL pubblica selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Collaboratori tecnico professionali - Mediatori familiari.

Si precisa che:

- la graduatoria che si determinerà avrà validità di 24 mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della stessa;
- la stessa graduatoria sarà utilizzata ad insindacabile giudizio di questa Azienda ogni qualvolta sarà ravvisata la necessità di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato il personale sopra specificato;
- la mancata comunicazione da parte dell'interessato, nel termine assegnato, della disponibilità all'assunzione a tempo determinato e/o la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti dall'Amministrazione, comporteranno l'automatica decadenza dell'interessato dalla graduatoria stessa;
- nel rispetto dell'ordine di graduatoria, le relative assunzioni saranno effettuate con priorità ai candidati idonei immediatamente disponibili all'assunzione, in virtù dell'esigenza di sopperire, attraverso il reclutamento a tempo determinato, alle necessità derivanti da circostanze temporanee ed eccezionali.

Si precisa, altresì, che ai vincitori della pubblica selezione sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità.

Requisiti generali e specifici di ammissione all'avviso

Possono partecipare all'avviso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione appresso indicati:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
 - i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. **(Per la definizione di familiare si rinvia alla direttiva comunitaria n. 2004/38/CE);**
 - i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione di valutazione;
- b) idoneità fisica all'impiego di che trattasi:
 - l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza della norma in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda USL prima dell'immissione in servizio in servizio. Ai sensi dell'art. 42 del D.L. 21/06/2013, n.69 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9/8/2013) non è più previsto l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.
 - il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti

- di cui agli artt. 25 e 26 comma 1, del D. P. R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
- c) attestazione rilasciata dalle associazioni professionali iscritte alla II sezione dell'elenco tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 4 del 2013;
 - d) certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 07/11/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;
 - e) diploma di laurea almeno triennale nell'area disciplinare umanistico-sociale di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 dicembre 2020 n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge.

Fuori dai casi di cui sopra, e fermi restando i requisiti di onorabilità sotto riportati, l'attività di Mediatore familiare è inoltre consentita a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 27 ottobre 2023 n. 151 (15 novembre 2023), sono già in possesso dell'attestato di Mediatore familiare, conseguito con la frequenza di un corso di almeno duecentoventi ore e il superamento dell'esame finale, e documentano lo svolgimento di attività di mediazione familiare nel biennio precedente. Restano fermi gli obblighi formativi di aggiornamento professionale periodico di cui all'art. 5, comma 6, del suddetto decreto da assolvere con cadenza annuale a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Unitamente ai suddetti requisiti, è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di onorabilità previsti dal decreto interministeriale 27 ottobre 2023 n. 151:

- f) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere altresì sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- g) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del codice penale;
- h) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, con cui è stata irrogata pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
- i) non avere, alla data di richiesta dell'iscrizione, procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del codice di procedura penale;
- j) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- k) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, né a misure di sicurezza personali;
- l) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

Nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g), sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.

È vietato al Mediatore familiare, sanzionato ai sensi dell'articolo 20, comma primo, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, chiedere l'iscrizione presso l'elenco anche di altro tribunale. A tal fine, il provvedimento sanzionatorio è comunicato, senza indugio, dall'autorità che lo ha emesso ai presidenti di tutte le corti di appello.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

A norma di quanto stabilito dalla legislazione vigente non saranno ammessi a partecipare al presente avviso pubblico:

- ✓ coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo;
- ✓ coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- ✓ coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- ✓ coloro che siano stati sottoposti a licenziamento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione;
- ✓ coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, o nei cui confronti sia stata applicata la pena prevista dall'art.444 del c.p., per alcuno dei delitti previsti

dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941 n. 1383

È garantito il rispetto dei principi contenuti negli artt. 7 e 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in materia di parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all'imposta di bollo. La domanda, redatta in carta libera, deve essere indirizzata al Direttore dell'UOC Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale e deve essere inoltrata a mezzo PEC al seguente indirizzo: ufficio.concorsi@pec.aslteramo.it

Il presente avviso viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) - Concorsi e Avvisi, ai fini previsti dall'art. 32 comma 1 della L.18/06/2009 n.69 e s.m.i., **per 15 giorni**.

La domanda di partecipazione alla presente pubblica selezione deve pervenire a questa Azienda USL entro il 02/12/2023. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all'Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza. L'Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso. Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione e l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti ad eventuali disguidi o ritardi postali.

La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta dal candidato determinerà l'esclusione dalla selezione. Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta l'autenticazione della sottoscrizione in calce alla domanda.

La domanda di partecipazione deve essere, altresì, presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità, a pena di esclusione.

Si precisa che la validità dell'invio della domanda di partecipazione mediante posta elettronica certificata (PEC), così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di **propria** casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata non propria e/o da casella di posta semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.

La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in un unico file formato pdf.

La validità della trasmissione e ricezione della domanda e della documentazione trasmesse è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

L'Amministrazione non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni ad essa allegate, inviate a mezzo PEC, sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, in quanto l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative **all'utenza personale** di posta elettronica certificata.

L'invio della domanda in altro formato comporterà l'irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dalla procedura di selezione.

Nella domanda, della quale è allegato uno schema esemplificativo, l'aspirante deve, sotto la propria responsabilità, dichiarare ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, quanto appresso:

- a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati membri della Unione Europea va dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- d) il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando di pubblica selezione;
- e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva con l'indicazione dell'esatta decorrenza e durata del servizio militare (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione del servizio militare stesso);
- f) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- g) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto essere fatta, ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata

indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. Questa Azienda USL non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito fornito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;

- h) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della presente procedura di selezione, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- i) eventuali titoli che danno diritto a preferenza nel reclutamento a parità di punteggio. Si richiama al riguardo l'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 3 della L. 15 maggio 1997, n. 127.
- l) se siano stati esclusi dall'elettorato attivo e/o se siano stati dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa).
- m) se abbiano riportato condanne penali o se abbiano eventuali procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa); dovranno essere dichiarate anche le condanne a pena condizionalmente sospesa ed in generale dovrà essere dichiarata la tipologia di condanna e/o di procedimento penale in corso;
- n) se siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare ovvero se abbiano eventuali procedimenti disciplinari in corso (la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa) dovrà essere dichiarata la tipologia di sanzione espulsiva comminata e/o di procedimento disciplinare in corso.

Documentazione da allegare alla domanda.

Si precisa che, ai sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (Legge di stabilità 2012) i candidati non dovranno chiedere o produrre alla Pubblica Amministrazione certificazioni di stati, qualità personali o fatti che risultino in possesso alla stessa.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

- 1) curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice **datato e firmato (Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum non supportate da documentazione o da dichiarazioni sostitutive non saranno oggetto di valutazione);**
- 2) elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;
- 3) fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;
- 4) tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, come di seguito precisato:
 - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini, prestazioni occasionali, ecc. nonché per autocertificare la conformità delle copie, eventualmente, allegate;
 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative, ad esempio, a: titolo di studio, iscrizione in albi o ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione (con l'indicazione della durata del relativo corso, nonché se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257, ciò ai fini di quanto previsto dall'art. 27, comma 7, del D.P.R.483/97 ovvero se sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368), di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di qualificazione tecnica e, comunque, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46.

Le pubblicazioni devono essere allegate in originale ed edite a stampa. Qualora vengano prodotte in fotocopia, il candidato deve allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nella quale dichiara che le copie sono conformi all'originale ed allegare copia di un documento di identità.

Qualora il candidato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dichiari servizi prestati, deve necessariamente indicare i seguenti elementi:

- esatta denominazione dell'Ente - se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se l'ente è pubblico, privato, accreditato e se convenzionato con il SSN;
- natura giuridica del rapporto di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, ecc..., se vi è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto libero professionale, contratto di natura privata, ecc..., nonché la durata oraria settimanale)
- esatta decorrenza della durata del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno, di inizio e di cessazione.)
- qualifica rivestita

- eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc...). Per i servizi prestati nel SSN con rapporto di dipendenza, gli interessati dovranno anche dichiarare se ricorrono o meno le condizioni di cui all'art. 46 del DPR 761/79 (sanzioni previste per mancata partecipazione ad attività obbligatorie di aggiornamento).

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.

A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte dai candidati.

L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di rilascio di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale. Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Ritiro dei documenti

Il ritiro della documentazione prodotta a corredo della domanda da parte dei partecipanti sarà consentito solo al termine delle procedure di selezione, qualora non presenti nella graduatoria di merito, a meno che non si tratti di contestuale ritiro dalla selezione stessa.

Ammissione dei candidati

L'ammissione e l'esclusione dei candidati sono deliberate dal competente organo dell'Azienda.

Agli aspiranti non ammessi viene data comunicazione, entro 30 giorni dall'esecutività della relativa deliberazione, dell'esclusione e delle motivazioni. L'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di selezione sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) - Concorsi e Avvisi.

Valutazione dei titoli e del colloquio

Nella valutazione dei titoli la Commissione si dovrà attenere ai principi stabiliti nel DPR 487/1994, nel DPR 220/2001 e a quanto stabilito dal regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi, approvato con deliberazione n.175 del 10/02/2016.

Per il colloquio si dispone di 20 punti.

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 14/20.

La Commissione valuterà le conoscenze teoriche dei candidati relativamente alle seguenti materie:

- a) normativa di riferimento della professione del mediatore familiare
 - nazionale: legge 14/01/2013 n. 4 - norma UNI11644:2016
 - regionale: legge della Regione Abruzzo 28/01/2020 n. 3 (art. 42) - Piano sociale regionale dell'Abruzzo 2022-2024
- b) legge 29/07/1975 n. 405 (istituzione dei consultori familiari)
- c) elementi di psicologia dell'età evolutiva, con particolare attenzione alle conseguenze dell'evento separativo sui figli
- d) il ciclo di vita della famiglia
- e) modelli formativi di mediazione familiare
- f) tecniche di mediazione familiare
- g) etica e deontologia del mediatore familiare
- h) aspetti giuridici della separazione, con particolare riferimento alla responsabilità genitoriale, valore e funzione degli accordi di mediazione familiare.

I mediatori familiari selezionati svolgeranno le seguenti attività presso le strutture dell'Azienda USL di Teramo nel rispetto del proprio codice deontologico:

- colloqui di accoglienza per comprendere la richiesta di intervento dell'utenza
- incontri informativi dell'utenza sulle caratteristiche del servizio di mediazione familiare
- attività di promozione di modalità adeguate ad affrontare l'evento separativo
- incontri di pianificazione volti a organizzare le richieste dei mediandi

- attività di valutazione del mediatore familiare rispetto alla possibilità di orientare l'utenza verso altri professionisti con competenze specifiche
- attività di costruzione con la coppia dell'ipotesi di lavoro sulla base degli obiettivi specifici proposti dalla stessa
- attività di facilitazione dell'utenza nella costruzione di accordi da loro stessi direttamente negoziati
- uso di procedure appropriate per l'eventuale stesura degli accordi di mediazione familiare
- attività di sostegno dell'autonomia dell'utenza
- attività volta a focalizzare l'attenzione dell'utenza sulla comune responsabilità genitoriale.

La Commissione di valutazione prima dell'inizio del colloquio stabilisce le modalità di svolgimento del colloquio sulla base delle seguenti opzioni alternative:

- a) mediante predeterminazione dei quesiti da porre ai candidati attraverso estrazione a sorte;
- b) mediante predeterminazione del/dei quesito/i sull/i quale/i verranno sentiti e valutati tutti i candidati.

Nel caso di cui al precedente punto a), il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico; nel caso, invece, di cui al punto b) i candidati vengono riuniti in apposito locale e durante l'espletamento dei colloqui non potranno comunicare tra di loro.

La convocazione dei candidati ammessi alla procedura selettiva sarà effettuata esclusivamente attraverso la pubblicazione del calendario di esame (giorno, ora e luogo) nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) – Concorsi e Avvisi - con un preavviso di sette giorni.

La valutazione dei titoli sarà effettuata solo nei confronti degli aspiranti che avranno superato il colloquio.

Per i titoli si dispone di 20 punti.

I 20 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- ✓ 10 punti titoli di carriera
- ✓ 3 titoli accademici e di studio
- ✓ 3 pubblicazioni e titoli scientifici
- ✓ 4 curriculum formativo e professionale

In caso di parità di punteggio finale di applicano le regole generali sulle precedenza:

- numero di figli a carico; indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche
- minore età del candidato

Non è valutabile il titolo necessario quale requisito di ammissione.

❖ **Titoli di Carriera (max punti 10)**

- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti in qualità di mediatore familiare:
 - 1) servizio nel profilo a concorso, o livello superiore, in qualità di mediatore familiare, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale, in qualità di mediatore familiare, punti 0,50 per anno;
- b) servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, in qualità di mediatore familiare, punti 0,50 per anno.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionale o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio presso ospedali pubblici con i punteggi di cui al precedente punto sub a).

Il servizio militare/civile, svolto in costanza di rapporto di lavoro, viene valutato con il punteggio previsto per il profilo professionale ricoperto nel rapporto di lavoro in essere.

Si applicano, altresì, i seguenti principi:

- 1) i periodi servizio omogeneo sono cumulabili;
- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici;
- 3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro prestato rapportato alle 36 ore settimanali.

❖ **Titoli Accademici e di Studio (max punti 3)**

- a) certificato di conformità alla norma UNI 11644:2016, prevista dall'art. 9, comma 2, della legge 14/01/2013 n. 4, punti 1,00;
- b) ulteriore specializzazione nella disciplina giuridica della famiglia, in materia di tutela dei minori o di violenza contro le donne e di violenza domestica, punti 0,50.

❖ **Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 3)**

- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.R. 220/2001 "Le pubblicazioni devono essere edite a stampa".

Le copie fotostatiche non autenticate delle pubblicazioni, per essere valutate, devono essere accompagnate da apposite dichiarazioni sostitutive in base alle vigenti disposizioni di legge che comprovino l'avvenuta pubblicazione del testo sulla rivista/indicazione titolo - da pag. a pag. - sul tema: "... - la data e l'eventuale partecipazione di più autori.

Le pubblicazioni saranno esaminate singolarmente e valutate secondo i criteri suesposti e previsti dall'art. 11 del DPR 220/2001, tenendo conto, peraltro, dei seguenti punteggi orientativi ai quali poter poi ricondurre i singoli lavori che si andranno in concreto a valutare:

- mere esposizioni di dati e casistiche - unico autore	massimo punti 0,100
- mere esposizioni di dati e casistiche - più autori	massimo punti 0,050
- contenuto compilativo o divulgativo - unico autore	massimo punti 0,200
- contenuto compilativo o divulgativo - più autori	massimo punti 0,100
- poster/ abstract/case report/comunicazioni - unico autore	massimo punti 0,040
- poster/ abstract/case report/comunicazioni - più autori	massimo punti 0,020

mentre saranno valutate, caso per caso, monografie di alta originalità, l'importanza della rivista e l'eventuale impact factor.

Non vengono valutate:

- le bozze di stampa ed i lavori in corso di pubblicazione né quelli effettuati prima del conseguimento dell'abilitazione professionale;
- le tesi di laurea né quelle di specializzazione.

❖ Curriculum Formativo e Professionale (max punti 4)

Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.

Non vengono valutate le partecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento effettuate prima del conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si stabiliscono i seguenti criteri analitici di valutazione:

- attività didattica presso enti pubblici in materia di mediazione familiare: fino ad un massimo di punti 0,100 per anno **(nell'attribuzione del punteggio la Commissione dovrà tenere conto del numero delle ore di insegnamento);**
- partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari:
da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili direttamente al posto a concorso:
 - come Docente/Relatore fino ad un massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione;
 - come Discente/Uditore, fino ad un massimo di punti 0,005 per ogni partecipazione;
- corso di lingua straniera (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
- corso di informatica (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
- corso di perfezionamento universitario in materia di mediazione familiare, di durata annuale massimo punti 0,300
- master di I livello universitario in mediazione familiare massimo punti 0,300
- master di II livello universitario in mediazione familiare massimo punti 0,400
- servizi prestati presso strutture pubbliche, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali (in proporzione alle ore di attività espletate, rapportate a 36 ore settimanali):
 - nella disciplina messa a concorso o equipollente, punti 1,200 per anno;
 - se prestati in altre strutture private, verranno valutati al 10% della loro durata;

altri titoli vari non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato nel profilo professionale messo a selezione fino ad un massimo di punti 2,000.

Commissione di valutazione

La Commissione preposta alla valutazione dei titoli ed all'espletamento del colloquio, individuata da parte della Direzione Aziendale è così composta:

Presidente: Un Dirigente delle professioni sanitarie o un Direttore di UOC/Dirigente responsabile di UOSD del ruolo di riferimento ovvero in possesso delle competenze specifiche o, in mancanza, un Dirigente del ruolo di riferimento ovvero in possesso delle competenze specifiche individuato tra i dipendenti dell'Azienda o, in mancanza, tra i dipendenti di aziende ed enti pubblici del SSN;

Componenti: Due dipendenti in possesso del profilo professionale d'interesse della medesima categoria o superiore, individuati tra i dipendenti dell'Azienda o, in mancanza, tra i dipendenti di aziende ed enti pubblici del SSN. Nell'ambito delle procedure per il reclutamento dei professionisti della salute e dei funzionari, i componenti saranno prioritariamente individuati tra il personale del medesimo profilo da reclutare con incarico di funzione di coordinamento;

Qualora i componenti non fossero in possesso della qualifica/titolo specifici la Commissione sarà integrata, per la specialità della materia, da un esperto mediatore familiare scelto tra i funzionari delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali

Segretario: Un dipendente del ruolo amministrativo appartenente all'area degli assistenti.

Nella designazione del Presidente, dei Componenti e del Segretario sarà osservato il criterio di rotazione, dando evidenza alla motivazione della scelta e nel rispetto della Legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Alla Commissione di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni generali in materia di incompatibilità, nonché quelle in materia di composizione previste per le Commissioni di Concorso Pubblico, ivi compresi l'obbligo di iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale delle Aziende USL per la nomina ed il rispetto dell'equilibrio di genere.

Le circostanze che determinano l'incompatibilità a fare parte delle commissioni di cui al presente paragrafo, devono essere cessate prima della data di adozione della deliberazione di nomina della commissione.

L'attività prestata dalla Commissione di valutazione è compito di istituto. Per i componenti provenienti da altre Aziende è previsto il solo rimborso delle spese documentate sostenute. I nominativi della commissione di valutazione saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) - Concorsi e Avvisi -.

Graduatoria di merito

Con provvedimento del Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura trasmessi dalla Commissione esaminatrice, verrà approvata la graduatoria di merito. La stessa sarà utilizzata, ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ogni qualvolta sarà ravvisata la necessità di dover procedere al conferimento di un incarico. La graduatoria, una volta approvata, sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) - Concorsi e Avvisi. La pubblicazione in parola, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, è da considerare ad ogni effetto quale pubblicità legale ed assolve l'obbligo di pubblicità a carico dell'Azienda.

La graduatoria resta valida per due anni dalla data della deliberazione di approvazione. L'utilizzo della graduatoria, in caso di approvazione di graduatoria concorsuale per il medesimo profilo è consentito solo in caso di mancata disponibilità a svolgere incarichi a tempo determinato, dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria di concorso.

Per il conferimento di un successivo incarico, durante il periodo di validità, si utilizzerà la graduatoria mediante il suo rigoroso scorrimento. Delle eventuali rinunce di idonei, la struttura deve dare atto nel provvedimento e conservare agli atti la prova, anche indotta, della non accettazione. Il rifiuto di stipulare un contratto a tempo determinato (di qualsiasi durata e contenuto) costituisce causa di decadenza dalla graduatoria.

Adempimenti del vincitore

Gli aventi diritto saranno invitati a presentarsi nei tempi indicati nella comunicazione stessa per gli adempimenti preliminari per la stipula del contratto individuale di lavoro che sarà stipulato ai sensi del CCNL del Comparto Sanità vigente al momento dell'assunzione, nonché per la firma del contratto stesso. La sottoscrizione del contratto costituisce implicita l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti delle aziende sanitarie. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa di servizio, che comunque deve avvenire entro trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di nomina, a pena di decadenza dei diritti conseguiti. Il vincitore deve dichiarare, al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 D. Lgs. 165/2001.

L'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza della norma in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda USL prima dell'immissione in servizio in servizio. Ai sensi dell'art. 42 del D.L. 21/06/2013, n.69 (convertito con modificazioni dalla L. n. 98 del 9/8/2013) non è più previsto l'obbligo della certificazione attestante l'idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Costituisce causa di risoluzione senza preavviso del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio, salvo giustificato motivo, nella data indicata dal contratto individuale di lavoro.

È soggetto alla sanzione del licenziamento senza preavviso chi abbia conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il rapporto di lavoro si risolverà automaticamente alla scadenza indicata. In caso di recesso per giusta causa, senza diritto al preavviso, si applica l'art. 2119 del c.c..

Norme finali

Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente avviso si intendono richiamate, a tutti gli effetti le norme di cui al D.P.R. n. 220 del 27.03.2001 e s.m.i., al D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e s.m.i., dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 e s.m.i., alla L. n. 127 del 15.05.1997, al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 oltre ad ogni altra disposizioni di legge applicabile in materia nonché della vigente versione del Regolamento aziendale sulle procedure selettive per il conferimento di incarichi, approvata con deliberazione n. 988 del 01/06/2023.

Questa Azienda si riserva la facoltà di riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare il presente bando, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione agli interessati. Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.C. Pianificazione dinamiche e sviluppo del personale - Ufficio Reclutamento.

Il presente avviso viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale (<http://www.aslteramo.it>) – Concorsi e Avvisi - in data 17/11/2023 e scade il 02/12/2023.

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Di Giosia

Informativa
per i partecipanti a concorsi e selezioni banditi dalla ASL Teramo
ai sensi dell'art. 13
del Regolamento UE 2016/679

Gentile candidato,

in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito “Regolamento” o “GDPR”) ed in conformità rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (di seguito anche “Codice”), la ASL di Teramo, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, con il presente documento intende fornirLe tutte le informazioni di cui di cui all’art. 13, le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del Regolamento UE 2016/679, di cui potrà prendere visione al sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue>.

La informiamo che i dati personali che La riguardano e da Lei forniti saranno trattati nel rispetto del Regolamento e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta la ASL Teramo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la ASL 4 Teramo, con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, Tel. 0861 4291, fax 0861 241213, Posta Elettronica Certificata: aslteramo@raccomandata.eu, Centralino Telefonico 0861 4291.

Il Responsabile per la Protezione Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) è raggiungibile al seguente indirizzo: ASL 4 Teramo, con sede in Circ.ne Ragusa n.1, 64100 Teramo, E-mail: dpoprivacy@aslteramo.it, P.E.C. dpo@pec.aslteramo.it, Telefono: 0861 420223.

Finalità del trattamento

I trattamenti di dati effettuati dalla ASL di Teramo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali sono trattati per la seguente finalità:

- a) la gestione della procedura concorsuale o selettiva, per l’eventuale conferimento dell’incarico o assunzione e per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando);
- b) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle prove selettive (titoli, curriculum) e dell’assenza di cause ostative alla partecipazione (dati giudiziari);
- c) accertamento disabilità cronica o temporanea dell’interessato per eventuale utilizzo di agevolazioni durante le prove concorsuali.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali (art. 9 del Regolamento) viene effettuato solo quando necessario (con riferimento alle basi giuridiche previste dall’art. 9, par. 2 lett. b) del Regolamento UE 2016/679), secondo quanto stabilito dal Provvedimento del Garante Privacy n.146 del 05 giugno 2019.

Base giuridica

Le basi giuridiche di riferimento per le finalità sopra indicate sono dettate dai seguenti articoli del Regolamento:

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetta la Asl di Teramo, in qualità di Titolare del trattamento (art. 6.1.c del Regolamento);
- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri al quale è soggetta la Asl di Teramo, in qualità di Titolare del trattamento (art. 6.1.e del Regolamento).

Periodo di Conservazione o criteri per determinare tale periodo

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione. In ogni caso i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

La tempistica di conservazione della documentazione contenente dati personali è regolamentata da quanto previsto nel “Prontuario di selezione per gli archivi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere” approvato con Deliberazione n° 128 del 3 marzo 2015 e pubblicato sul sito della ASL Teramo: <https://www.aslteramo.it/azienda/privacy/>.

Categorie di Dati Personali

- *Dati personali:* (art. 4.1 del Regolamento) dati anagrafici, numero telefono, e-mail, ecc.
- *Particolari categorie di dati personali:* (art.9 del Regolamento) con particolare riferimento ai dati relativi alla salute dell'interessato (es. documentazione relativa ad un eventuale avviamento obbligatorio e quindi a una situazione di invalidità, ecc).
- *Dati personali relativi a condanne penali e reati* (art. 10 del Regolamento).

Ambito di comunicazione dei dati (destinatari)

I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle assunzioni, incarichi, etc.

I dati saranno comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi; ulteriori comunicazioni potranno essere effettuate a soggetti che eseguano delle attività di trattamento per conto del Titolare, o con finalità e mezzi concordati e con cui siano stati stipulati specifici accordi (es.: Responsabili del Trattamento, Contitolari o Titolari autonomi):

- Regione Abruzzo;
- Uffici competenti per il collocamento mirato, in ordine alle assunzioni, cessazioni e modifiche al rapporto di lavoro relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle cd "categorie protette";
- Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'elenco del personale disabile assunto (ai sensi art.7 del D.L. 4/2006 convertito in L..80/2006).

Modalità di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti automatizzati e non, i suoi dati personali sono, altresì, trattati dal personale sanitario e amministrativo dell'Azienda, nominato "soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, con delega o senza delega a compiere adempimenti specificatamente indicati dal Titolare del trattamento", nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, nei limiti dello scopo per cui sono stati raccolti. Si precisa che la ASL Teramo non effettua il trattamento di dati automatizzato, compresa la profilazione (art. 22 GDPR e Considerando 71).

I dati relativi alla Sua persona sono registrati e conservati in banche dati cartacee, informatiche e miste (cartacee e informatiche).

Tutti i Suoi dati personali verranno trattati nel rispetto dei Principi applicabili al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento. La protezione dei suoi dati è garantita dall'adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi dell'art. 32 del Regolamento.

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Diritti dell'interessato

Lei può esercitare i seguenti diritti sui Suoi dati personali, nella misura in cui è consentito dal Regolamento:

- Accesso (art. 15 del Regolamento)
- Rettifica (art. 16 del Regolamento)
- Cancellazione (oblio) (art. 17 del Regolamento)

- Limitazione del trattamento (art. 18 del Regolamento)
- Portabilità (art. 20 del Regolamento)
- Opposizione al trattamento, (art. 21 del Regolamento)

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra Lei può rivolgersi al Titolare del trattamento contattabile ai riferimenti sopra riportati.

Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

Lei, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, Piazza Venezia n. 11- 00187 Roma (Centralino telefonico: (+39) 06.696771, Fax: (+39) 06.69677.3785, Posta elettronica: protocollo@gpdp.it) come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).